



LICEOGONZAGACHIETI



LICEO STATALE "ISABELLA GONZAGA"
SCIENZE UMANE – ECONOMICO SOCIALE – LINGUISTICO
CHIETI

VIA DEI CELESTINI,4 Tel. 0871.41409 41529

C. M. CHPM02000G – C.F.80002390690

www.magistralechieti.edu.it

PEO: chpm02000g@istruzione.it PEC: chpm02000g@pec.istruzione.it



REGOLAMENTO

VIAGGI DI ISTRUZIONE

Delibera del Consiglio di Istituto delibera n. 110 del 27.09.2022

Art.1 - Finalità

Le visite guidate e i viaggi di istruzione, ivi compresi quelli connessi ad attività sportive, presuppongono, in considerazione delle motivazioni culturali didattiche professionali che costituiscano il fondamento e lo scopo preminente, una precisa, adeguata programmazione didattica e culturale predisposta nelle scuole fin dall'inizio dell'anno scolastico e si configurano come esperienze di apprendimento e di crescita della personalità rientranti tra le attività integrative della scuola. Tale fase programmatoria rappresenta un momento di particolare impegno dei docenti e degli organi collegiali ad essa preposti e si basa su progetti articolati e coerenti che consentono, per ciò stesso, di qualificare dette iniziative come vere e proprie attività complementari della scuola e non come semplici momenti di evasione. I viaggi d'istruzione, le visite guidate e gli stage linguistici sono finalizzati ai seguenti obiettivi: a) socializzazione dei gruppi classe, in particolare per le classi iniziali dei corsi; b) conoscenza del patrimonio artistico, ambientale ed economico di realtà urbane nazionali ed estere; c) conoscenza delle realtà produttive relative alle materie tecniche di studio; d) scambi e gemellaggi con Istituti scolastici sia nazionali che europei.

Nella fase di scelta delle visite e dei viaggi possono essere chieste alle famiglie degli alunni quote di compartecipazione, ma non di entità tale da determinare situazioni discriminatorie che vanificherebbero, oltre tutto, la stessa natura e finalità dei viaggi d'istruzione. Non è necessariamente prevista una specifica, preliminare programmazione per visite occasionali di un solo giorno a musei, aziende, fattorie, unità produttive. In tal caso si delega al Dirigente Scolastico l'approvazione sulla base delle proposte presentate dai docenti e sulla coerenza di tale visita con il percorso formativo.

Art. 2 -Autonomia delle scuole nella programmazione

Le disposizioni contenute nella Nota MIUR prot. n. 2209 del 11/4/2012 stabiliscono che “a decorrere dal 1° settembre 2000, il “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”, emanato con il D.P.R. 275/1999, ha configurato la completa autonomia delle scuole anche in tale settore. L’effettuazione di viaggi di istruzione e visite guidate deve quindi tenere conto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti in sede di programmazione dell’azione educativa (art. 7, D.lgs. 97/1994), e dal Consiglio di istituto nell’ambito dell’organizzazione e programmazione della vita e dell’attività della scuola (art. 10, c. 3, lettera “e”, D.lgs. 297/1994). Pertanto, la previgente normativa in materia (a titolo esemplificativo, si citano: C.M. 291/1992; D.lgs. 111/1995; C.M. 623/1996; C.M. 181/1997; D.P.C.M. 349/1999), costituisce opportuno riferimento per orientamenti e suggerimenti operativi, ma non riveste più carattere prescrittivo”.

In virtù di queste disposizioni, si evince che viaggi di istruzione e le visite guidate devono essere strettamente correlate con la programmazione didattica e educativa e con gli orientamenti del POFT. Pertanto gli organi collegiali interessati sono diversi:

- i consigli di classe, con apposite delibere, formuleranno le proposte di viaggi compilando eventualmente l'apposita modulistica;
- il collegio docenti, con l'approvazione del PTOF, determina gli orientamenti di programmazione educativa e didattica cui i consigli si atterranno nelle proposte di viaggi e i criteri generali in relazione agli obiettivi didattici e alla scelta delle classi e delle mete; il piano delle visite sarà oggetto di apposita delibera o eventuale ratifica nelle sedute successive a quelle delle proposte dei Consigli;
- il consiglio di istituto valuta le proposte in relazione all'organizzazione dei viaggi e alle disponibilità finanziarie di bilancio e ne delibera la realizzazione.

Art. 3 -Tempi di programmazione delle proposte

La sede naturale in cui qualunque attività integrativa deve trovare il suo momento propositivo è il Consiglio di Classe. Le proposte, per tutte le tipologie previste devono provenire dai consigli di classe entro il 15 novembre. Ogni consiglio di classe provvede alla proposta del progetto con l'individuazione del referente, degli obiettivi, del periodo e di ogni altro aspetto organizzativo utile. La non presentazione della richiesta in segreteria entro i termini stabiliti determina la non effettuazione del viaggio, anche se previsto nella programmazione annuale.

Subito dopo la presentazione delle proposte, e comunque entro il 30 novembre, il Dirigente verifica la loro fattibilità sotto l'aspetto didattico, organizzativo ed economico e dà inizio all'attività negoziale con le agenzie e con le ditte di trasporti per l'attuazione dei viaggi di istruzione, avvalendosi della collaborazione del DSGA.

Considerata l'opportunità che per il completo svolgimento dei programmi di insegnamento non vengono sottratti tempi eccessivi alle normali lezioni in classe, appare adeguato, fermo restando il rispetto dei giorni previsti dal calendario scolastico, indicare in sei (6) giorni il periodo massimo utilizzabile per le visite guidate, i viaggi di istruzione e per attività sportive, per ciascuna classe da utilizzare in una o più occasioni. Eventuali deroghe, solo per progetti didattici particolari, potranno essere concesse dal Dirigente Scolastico. Il Dirigente Scolastico ha la facoltà di autorizzare uscite didattiche, visite e viaggi di istruzione, compresa la valutazione delle offerte per le visite guidate e le gite scolastiche deliberate dai competenti consigli per sopraggiunte esigenze non previste nei piani gite.

Art. 4 - Tipologia didattica delle visite e dei viaggi di istruzione

Visite didattiche sul territorio: vengono così definite le visite al territorio circostante, nelle sue valenze culturali, ambientali, produttive o altro. Fanno riferimento all'approfondimento della conoscenza di musei, gallerie, monumenti, località di interesse storico ed artistico, partecipazione a spettacoli teatrali o a proiezioni, attività sportive, visite ad aziende o luoghi lavorativi particolari. Si effettuano nell'arco dell'orario di lezione giornaliero e, di norma, gli accompagnatori sono gli insegnanti in servizio orario.

Viaggi d'istruzione: per viaggio d'istruzione si intende ogni uscita di carattere pluridisciplinare a valenza culturale che comporta almeno la durata di un'intera giornata (eventualmente con uno o più pernottamenti fuori sede).

Viaggi connessi a gare sportive o culturali: si riferiscono ai viaggi legati alla partecipazione ad attività sportive, quali partecipazioni a tornei o a manifestazioni culturali o concorsi anche extra provinciali.

Non sono soggette alla presente regolamentazione: proiezioni cinematografiche, teatrali, conferenze ed attività simili, purché senza oneri per il bilancio della scuola.

Art. 5 - Periodi di effettuazione e modalità

Viaggi e visite potranno essere programmati e svolti durante l'intero arco dell'anno scolastico, evitando periodi d'intenso traffico stradale, giorni prefestivi e di attività collegiali già programmate, privilegiando ove possibile il trasporto pubblico. In caso di condizioni meteorologiche particolarmente rischiose o gravi situazioni per la sicurezza di alunni e personale, il Dirigente Scolastico, sentito il referente del viaggio ed il Presidente del Consiglio di Istituto, può disporre la sospensione del viaggio. Per le visite didattiche si raccomanda una attenta valutazione al fine di bilanciare il tempo di percorrenza e il tempo dedicato alla visita vera e propria. E'consigliabile che il percorso massimo per i viaggi d'istruzione della durata di un giorno non superi i 400 Km (A/R) In via generale è fatto divieto di intraprendere qualsiasi viaggio nelle ore notturne

(C.M.253/91), ciò per evitare disguidi alla partenza o all'arrivo, e per far sì che l'itinerario, da percorrere prima di arrivare a destinazione, possa inserirsi nel contesto delle finalità educative dell'iniziativa.

Art. 6 - Procedure per l'attivazione, autorizzazione e attuazione dei viaggi

I viaggi e le visite d'istruzione guidate devono essere proposti dai Consigli di classe entro il 15 novembre dell'anno scolastico di riferimento. Le visite di istruzione e le uscite didattiche per visite a Musei, spettacoli teatrali o cinematografici che si svolgano nell'arco della singola giornata sono deliberate in autonomia dal singolo Consiglio di Classe. Nel caso in cui l'attività prevista comporti uno o più pernottamenti, tale esperienza dovrà essere proposta dal Consiglio di Classe ed autorizzata dal Consiglio d'Istituto, che terrà conto delle valenze didattico-disciplinari e dell'impegno economico richiesto alle famiglie degli allievi partecipanti. La partecipazione ai viaggi connessi a gare sportive o culturali di norma prevede la partecipazione di un ristretto numero di allievi, sovente appartenenti a più classi. In tal caso è il Dirigente a concedere l'autorizzazione, sentito il parere dei Coordinatori delle classi di appartenenza in merito alla opportunità per l'allievo/i di partecipare all'evento.

In sede di Consiglio di classe dovrà essere compilata una scheda riepilogativa dell'iniziativa deliberata che dovrà essere consegnata, dal docente accompagnatore, in Segreteria o al docente delegato dal Dirigente, subito dopo la riunione del Consiglio di Classe. La delibera del viaggio o della visita d'istruzione deve essere completa oltre che di meta, anche di programma dettagliato (in coerenza con gli obiettivi didattici) e dei nomi dei docenti accompagnatori e dei docenti supplenti che sono disponibili a sostituire i docenti accompagnatori in caso di necessità.

La documentazione da acquisire agli atti della scuola, per essere esibita prontamente ad ogni richiesta dell'organo superiore, è la seguente: a) elenco nominativo degli allievi/e partecipanti; b) dichiarazioni di consenso delle famiglie; c) elenco nominativi degli accompagnatori e dei sostituti e le dichiarazioni sottoscritte circa l'assunzione dell'obbligo della vigilanza; d) programma del viaggio; e) relazione illustrativa degli obiettivi culturali didattici dell'iniziativa.

Art. 7 - Docenti accompagnatori

L'incarico di accompagnatore comporta al docente l'obbligo di una attenta e assidua vigilanza degli allievi/e, con l'assunzione delle responsabilità di cui all'art.2047 del Codice Civile integrato dalla norma di cui all'art.61 della Legge 11/07/80 n° 312 che limita la responsabilità patrimoniale del personale della scuola ai soli casi di dolo e colpa grave. I docenti accompagnatori devono essere individuati tra i docenti appartenenti alla/e classe/i, in numero di almeno uno (1) accompagnatore ogni 15 alunni. Nel caso della partecipazione di uno o

più alunni diversamente abile, è prevista la presenza aggiuntiva di un docente ogni due alunni disabili, possibilmente scelto tra uno dei docenti di sostegno. Il Consiglio di classe potrà deliberare non necessaria la presenza aggiuntiva di tale docente, tenuto conto della disabilità, del grado di autosufficienza dell'alunno e del programma della visita, dandone adeguata motivazione. Nel caso di alunno con certificazione di gravità, si prevede la presenza di un docente di sostegno e/o assistente educatore dedicato. E' obbligatorio, oltre agli accompagnatori, individuare uno o più docente/i sostituto/. Per i viaggi all'estero almeno uno degli accompagnatori deve possedere un'ottima conoscenza della lingua del paese da visitare. Lo stesso docente può partecipare a più di un viaggio di istruzione nel limite massimo di dieci giorni ogni anno scolastico.

Art. 8 Partecipazione degli alunni e percentuale partecipazione minima

Perché una visita o viaggio di istruzione possa essere approvata e svolta è necessaria la adesione di almeno il 75% degli alunni iscritti alla classe.

Gli studenti che abbiano conseguito, nello scrutinio del primo quadrimestre, una votazione di comportamento minore o uguale a 7, NON SONO AMMESSI alla partecipazione al viaggio di istruzione.

- Il Consiglio di classe VALUTA la partecipazione o meno ai viaggi di istruzione degli studenti che hanno avuto provvedimenti disciplinari.
- Nel caso in cui l'alunno abbia riportato più di due note disciplinari scritte nel Registro di Classe, il Consiglio di classe PUÒ DELIBERARE l'esclusione dell'alunno medesimo alla partecipazione al viaggio di istruzione, in considerazione della persistenza di comportamenti inadeguati.
- Il Consiglio di classe PUÒ DELIBERARE altresì l'esclusione da dette iniziative degli alunni con profitto

insufficiente che abbiano dimostrato scarso impegno e scarsa applicazione nelle attività scolastiche

- Nell'ottica della funzione educativa della sanzione, non si ritiene di applicare un automatismo nell'esclusione, ma di valutare l'evoluzione della condotta dell'alunno successiva ai provvedimenti sanzionatori irrogati.

Di tale delibera motivata, verrà data comunicazione alla famiglia. Gli studenti non partecipanti al viaggio di istruzione, se presenti nella scuola, saranno inseriti in altre classi. In caso di assenza da scuola tali allievi dovranno portare giustificazione.

Art. 9 Adesione in forma scritta

L'adesione, sottoscritta da entrambi i genitori, deve essere assicurata, di norma, almeno venti giorni prima dell'effettuazione del viaggio.

Art. 10 Valutazione delle proposte delle Agenzie di Viaggio

La segreteria, in accordo con il docente organizzatore del viaggio, curerà la realizzazione del viaggio definendo il costo complessivo dello stesso: 1) acquisirà i preventivi dalle ditte di trasporto o agenzie di viaggio “pacchetto tutto compreso”; ove questo non fosse possibile e conveniente costruirà il “pacchetto”, acquisendo i preventivi da agenzie di trasporto. I docenti contatteranno i luoghi delle visite per definirne il costo e le modalità di pagamento. 2) comparerà i preventivi acquisiti assegnando la fornitura. 3) i docenti cureranno le comunicazioni alle famiglie specificando il costo pro-capite e il programma dettagliato del viaggio. Ai sensi della C.M. 291/92. “...è necessario che gli alunni siano preventivamente forniti di tutti gli elementi conoscitivi idonei per documentarsi ed orientarsi sul contenuto dei viaggi al fine di promuovere una vera e propria esperienza di apprendimento ...”

Art. 11 Versamento caparra

Nel caso di visite che richiedano un impegno economico consistente, da parte della scuola, entro 15 giorni dalla data in cui il Consiglio di Classe ha deliberato lo svolgimento della visita, gli aderenti versano una caparra, nella misura almeno del 50% del costo, secondo le modalità che verranno fornite dall'amministrazione. Il resto del costo dovrà essere versato, con le stesse modalità, almeno 20 giorni prima della data fissata per la partenza.

Art. 12 Rinunce e rimborsi

La quota viaggio rimborsabile agli studenti che, per gravi ragioni documentate, non possono parteciparvi, sarà definita sulla base della possibilità della scuola di ottenere il rimborso o il mancato versamento da parte dell'agenzia o degli enti organizzatori delle attività. Il bilancio della scuola deve esaminare la possibilità di esonerare o integrare eventuali allievi/e bisognosi dal contributo gita.

Art. 13 Comportamento durante la gita

Nell'organizzazione e nell'effettuazione dei viaggi, particolare cura deve essere posta per garantire in ogni fase l'efficacia dell'azione educativa, la sicurezza degli alunni e, in generale, la buona riuscita dell'iniziativa. Gli alunni sono tenuti a partecipare a tutte le attività didattiche previste dal programma, sotto la direzione e la sorveglianza dei docenti o del personale incaricato, senza assumere iniziative autonome. Dovranno, inoltre, mantenere un comportamento sempre corretto nei confronti dei loro compagni, degli insegnanti, del personale addetto ai servizi turistici e rispettoso delle attrezzature alberghiere, dei mezzi di trasporto messi a loro disposizione, dell'ambiente e del patrimonio storico-artistico. Il risarcimento di eventuali danni materiali provocati dagli studenti sarà comunque a loro carico. Nel caso di mancanze gravi o reiterate il docente responsabile del viaggio, d'intesa con gli altri docenti accompagnatori e con il Dirigente scolastico, disporrà il rientro anticipato in sede degli alunni responsabili, previa comunicazione alle famiglie e a spese delle stesse. Eventuali episodi d'indisciplina segnalati nella relazione finale dei docenti accompagnatori avranno conseguenze disciplinari. Riguardo all'uso dei cellulari, essendo le visite attività didattica rimangono le stesse regole previste dal regolamento disciplinare.

Art. 14 Relazione finale

A viaggio d'istruzione concluso, i docenti accompagnatori sono tenuti ad informare con relazione scritta gli organi collegiali e il Dirigente scolastico, per gli interventi del caso, degli inconvenienti verificatisi nel corso

del viaggio con riferimento anche al servizio fornito dall'agenzia o ditta di trasporto. Le informazioni cui sopra sono condizioni necessarie per il pagamento degli eventuali emolumenti ai docenti e per il saldo della fattura alla ditta appaltatrice.

Art. 15 Partecipazione in aggiunta o sostituzione di personale assente

Ai viaggi di istruzione partecipano solo i docenti accompagnatori e gli studenti delle classi interessate. Solo in casi eccezionali, su autorizzazione del Dirigente, possono partecipare come docenti accompagnatori docenti di altre classi. In casi di assenza dell'ultimo minuto di uno dei docenti accompagnatori, e contemporanea impossibilità documentata dei supplenti accompagnatori, questi può essere sostituito, con compiti di vigilanza, da docenti appartenenti ad altra classe. In casi eccezionali (motivi di salute o comportamentali) è prevista la partecipazione del genitore, se autorizzato dal Dirigente Scolastico.

Art. 16- Scelta dell'agenzia viaggi

Nella scelta della ditta cui affidare il viaggio di istruzione dovrà essere seguita la procedura prevista dal D.I. 129/2018 e dalle norme successive.

Art. 17 - Adempimenti dell'agenzia

La richiesta di preventivi alle agenzie di viaggio, alle società di trasporti, ad enti organizzativi ecc. dovranno essere formulate secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Per tutti i viaggi, a prescindere dalle modalità di organizzazione (in proprio o tramite agenzia), l'agenzia di viaggio o la ditta di autotrasporto devono garantire per iscritto il rispetto di tutte le condizioni imposte dalla normativa vigente; inoltre dovrà essere garantito che la sistemazione alberghiera (alloggio e vitto) risponderà ai necessari requisiti di igiene e di benessere per i partecipanti.

Art.18- Assicurazione

Tutti i partecipanti a viaggi, visite o gite di istruzione debbono essere garantiti da polizza assicurativa contro gli infortuni e responsabilità civile verso terzi. Pertanto , la quota di partecipazione alla visita di istruzione versata dagli stessi deve essere comprensiva anche degli oneri dovuti per spese di assicurazione.